

ACCORDO TERRITORIALE STRAORDINARIO DEL 14/7/2020

PRESTAZIONE	DESCRIZIONE	SCADENZA
<p>Interventi in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa conseguente a emergenza epidemiologica</p> <p>(in assenza di altri ammortizzatori sociali)</p> <p>E' necessaria la sottoscrizione di un accordo sindacale</p>	<p>Per la temporanea riduzione dell'orario di lavoro:</p> <p>Contributo del 50% della normale retribuzione per un massimo di 30 giorni.</p> <p>Per la temporanea sospensione dell'attività lavorativa:</p> <p>Contributo del 60% della normale retribuzione per un massimo di 30 giorni, prorogabili di altri 15 giorni.</p>	Entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo sindacale.
<p>Contributo straordinario per la serenità abitativa – emergenza coronavirus</p>	<p>Ai lavoratori che abbiano fruito di ammortizzatori sociali, con una riduzione di orario pari o superiore al 40%, e siano titolari di un contratto di mutuo o locazione per l'abitazione di residenza o in cui è domiciliato in quanto lavoratore fuori sede con residenza oltre i 50 Km dal luogo di lavoro, contributo:</p> <p>a) fino a 150 euro nel caso di sospensione/riduzione mensile pari al 40% e fino al 60%</p> <p>b) fino a 200 euro nel caso di sospensione/riduzione mensile maggiore del 60% e fino all'80%</p> <p>c) fino a 250 nel caso di sospensione/riduzione mensile maggiore dell'80%</p> <p>I contributi di cui sopra sono erogati nella misura massima del 50% della rata del mutuo o dell'affitto, ulteriormente ridotta del 50% in caso di co-intestazione dei contratti e sono riproporzionati in caso di contratto di lavoro part time.</p> <p>Il contributo può essere chiesto per un massimo di 3 mesi nel periodo dal 1/3/2020 al 30/9/2020.</p>	Entro il 15/12/2020

<p>Contributo solidaristico – emergenza coronavirus</p>	<p>Ai lavoratori che abbiano fruito di ammortizzatori sociali, contributo:</p> <p>a) di 100,00 Euro nel caso di riduzione dell'orario di lavoro fino al 33%;</p> <p>b) di 150 Euro nel caso di riduzione dell'orario di lavoro tra il 33% e il 66%;</p> <p>c) di 200 Euro nel caso di riduzione dell'orario di lavoro oltre il 66%.</p> <p>Il contributo può essere chiesto solo per il periodo compreso tra il 1/3/2020 e il 31/5/2020 ed è assorbito fino a concorrenza nel caso in cui il datore di lavoro abbia integrato l'ammortizzatore sociale nel mese di riferimento.</p>	<p>Entro il 15/12/2020</p>
<p>Welfare Straordinario- Assistenza genitoriale al figlio minore</p>	<p>Ai lavoratori che abbiano necessità di assentarsi dal lavoro per assistere i propri figli fino a 14 anni, nel periodo di chiusura delle scuole, contributo del 50% della normale retribuzione, per la fruizione, di un ulteriore periodo (rispetto a quanto già disposto dai precedenti accordi del 3/3/2020 e del 1/4/2020), di permessi non retribuiti, pari a 30 giorni lavorativi, nel periodo dal 1/7/2020 al 15/9/2020.</p> <p>Tale contributo non è cumulabile con il contributo per i centri estivi per il medesimo periodo.</p>	<p>Entro la fine del mese successivo alla consegna della busta paga in cui risulta il permesso non retribuito</p>
<p>Misure di rafforzamento della prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro</p>	<p>Contributi per le aziende pari al 40% delle spese sostenute nel periodo dal 1/3/2020 al 30/9/2020, con un massimale di 500,00 Euro, al netto dell'Iva, per interventi destinati a rafforzare la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro.</p> <p>Per le aziende che occupano fino a 5 dipendenti non si applica il parametro percentuale fino a 200 Euro della spesa complessiva.</p>	<p>Entro il 15/12/2020</p>

In merito ai tempi e alle modalità di erogazione delle prestazioni, nonché al loro trattamento fiscale, si rinvia al Regolamento di cui si raccomanda l'attenta lettura.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la **Segreteria di EBITERBO**, tel. 051.524811, e-mail info@ebiterbo.it.